



**IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA**  
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868  
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q  
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011  
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V  
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it  
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice univoco UFBIDR  
codice IPA istsc\_meic86500v

**Al personale docente e non docente**

**Alla bacheca docenti – ARGO SCUOLANEXT**

**Oggetto: obbligatorietà utilizzo registro on line**

Preliminarmente si sottolinea il fatto che, anche se la legge 135/2012, all'art.7, commi 27 e 31, lega l'obbligo del registro elettronico al vincolo dell'adozione del piano di dematerializzazione, per altro già avviato dalla presente istituzione scolastica, il Collegio dei docenti, ha deliberato da diversi anni l'adozione del registro elettronico di classe e personale del docente, estendendo la sua adozione di recente al settore infanzia.

Poiché il registro elettronico rappresenta oggi l'ufficiale sistema di rilevazione delle presenze e assenze degli studenti, di annotazioni del diario di classe, in cui si segnalano ritardi e uscite anticipate degli alunni, argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, **esiste, da parte di tutti i docenti, l'obbligo di compilazione in tempo reale e in tutte le sue parti sia del registro di classe e sia del registro personale dell'insegnante.**

Pertanto alla prima ora di lezione e, durante tutta la giornata scolastica, a qualsiasi cambio di ora, il docente ha il dovere di aggiornare in tempo reale il registro elettronico di classe e quello personale della materia dell'insegnante.

Trattandosi infatti di un atto amministrativo ufficiale, non è consentito dalla legge firmare e compilare il registro elettronico prima o addirittura dopo la lezione, in quanto la firma sul registro di classe fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, che quindi deve poter essere espletato in classe durante l'ora di lezione, anche in considerazione del fatto che **l'istituto è dotato di postazioni informatiche in tutte le aule o negli spazi comuni e pertanto, a meno di una imprevista interruzione della rete, ad ogni docente è data facoltà di ottemperare ai suoi obblighi.**

In buona sostanza il docente deve firmare digitalmente, registrare le assenze degli alunni, mettere i voti delle valutazioni scritte e orali in tempo reale, compilando il registro di classe e quello personale della materia, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell'insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione.

Ne consegue che i docenti che non compilano il registro online in tempo reale, ma annotano nella loro agenda personale l'attività svolta durante la lezione, comprese le assenze e la giustificazione delle assenze o dei ritardi, pensando di caricare i dati sul registro online in un secondo momento, commettono un errore procedurale, scusabile soltanto se la scuola non è attrezzata di una linea internet sempre funzionante o se la scuola non fornisce ai docenti il pc o il tablet per potere collegarsi al registro online.

Ancor più sanzionabile è la posizione di quei docenti che omettono di compilare in toto o in parte i campi in cui si articola il registro per altro visibili alle famiglie cui viene negato il diritto alla trasparenza dell'azione didattica sancita dai più recenti dettati normativi.

Appare quindi superfluo sottolineare ancora una volta, che, **per i docenti che per i docenti inadempienti può scattare la sanzione disciplinare che nei casi più gravi può sconfinare ad essere un reato del codice penale**, in quanto, come detto, il registro di classe è un atto amministrativo ufficiale da tenere aggiornato in tempo reale.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Renata Greco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93